

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 183 del 09.07.2024.

OGGETTO: Annullamento in autotutela della Determina Direttoriale n. 338 del 24.10.2023 di aggiudicazione della gara per il “*Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei fanghi disidratati palabili provenienti dall’impianto di depurazione di San Martino Chieti (CH). CIG: A0072E1DE2*”.

Aggiudicazione in favore della ditta RTI Pavind-Angelo De Cesaris

L’anno duemilaventiquattro (2024), il giorno nove (09) del mese di luglio (07) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della Sig.ra Maria Giovanna Baldacci in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Direttoriale n.287 del 29.08.2023 è stata indetta la gara in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi degli art. 71 e 108 del D.Lgs 36/23;
- alla procedura di gara hanno preso parte i seguenti operatori economici:
 - a. C.T.L. ECOLOGY S.R.L. Via Enrico Besana 10 - 20122 Milano
 - b. ECOTECNA SRL Via Castel Campanile 801 -00054 Fiumicino (RM)
 - c. GEA CONSULTING SRL Via Aldo Moro 113-66020 San Giovanni Teatino (CH)
 - d. R.T.I. cost.endo PAVIND SRL (Impresa Mandataria) – S.S. 17 Km 94,75, s.n. – 67039 Sulmona (AQ), ANGELO DE CESARIS SRL (Impresa Mandante) – Via Valle Anzuca 10 – 66023 Francavilla al Mare (CH)
 - e. SAPI SRL Via Tobruk 24 – 66054 Vasto (CH);
- all’esito dell’espletamento della procedura, è stata stilata la seguente graduatoria:
 - 1. CTL ECOLOGY

2. ECOTECNA S.r.l.
3. RTI Pavind-Angelo De Cesaris
4. SAPI SRL Via

- con Determina Direttoriale n. 338 del 24.10.2023 la gara è stata quindi aggiudicata all'operatore economico CTL ECOLOGY;
- con mail del 9.1.2024 prot. consortile n. 221 del 9.1.2024, è pervenuta comunicazione datata 2.11.2023 a firma del RTI Pavind-Angelo De Cesaris, con cui è stato contestato che l'aggiudicatario ed il secondo in graduatoria avrebbero violato l'art. 11 del disciplinare, in quanto nessun impianto di destinazione proposto dai citati operatori economici nell'offerta iniziale era autorizzato allo smaltimento finale dei rifiuti in discarica così come richiesto dalla lex di gara;
- si è ritenuto di procedere alla comunicazione alle prime tre ditte in graduatoria (nota prot. 1917 del 28.02.2024) dell'avvio del procedimento dell'annullamento in autotutela ai sensi degli art. 21-octies e 21 nonies della L. 241/90 della Determina Direttoriale n. 338 del 24.10.2023 di aggiudicazione del "Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino Chieti (CH). CIG: A0072E1DE2" per le motivazioni in esso contenute e di seguito indicate:
 - *a seguito della contestazione del RTI Pavind-Angelo De Cesaris, è stata rilevata la necessità di soffermarsi sull'esatta interpretazione dell'art. 11 del capitolato speciale di appalto e dell'art. 11 del disciplinare, anche alla luce di quanto previsto nell'oggetto dell'appalto, oltreché, nel caso di interpretazione della normativa conformemente a quanto dedotto dal RTI, verificare l'effettivo possesso o meno del requisito in capo alla prima ed alla seconda classificata;*

PRECISATO CHE

- *quanto alla lex di gara:*
 - a) *sia l'art. 1 del capitolato sia l'art. 3 del disciplinare prevedono che l'appalto ha ad oggetto il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica dei fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino in Chieti Scalo;*
 - b) *l'art 11.4 del disciplinare prevede tra le capacità tecnico-organizzative "la dichiarazione di disponibilità di almeno due impianti autorizzati ad accettare i rifiuti di cui ai codici 19.08.05, 19.08.14, 19.02.06 per il quantitativo oggetto di gara";*
 - c) *l'art. 8 prevede l'esclusione, tra l'altro, per i soggetti "non in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, dal presente disciplinare e capitolato speciale d'appalto..."*.

- quanto alle modalità di gestione smaltimento rifiuti, la Direttiva 2008/98/CE e il Regolamento 2014/955/UE emanati dalla Commissione Europea nonché gli artt. 180-182 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente) propongono una riforma dell'intero ciclo dei rifiuti a partire dalla produzione fino allo smaltimento.
- una delle strategie più importanti per raggiungere gli obiettivi europei è proprio il principio gerarchico del trattamento dei rifiuti, così riassumibile:
 - I. prevenzione
 - II. preparazione per il riutilizzo
 - III. riciclo
 - IV. recupero di altro tipo
 - V. smaltimento in discarica
- calando i suddetti principi alla questione in esame ed all'esito di un più approfondito esame della vicenda, condotto anche con l'ausilio di un consulente legale, esperto del settore, è stato rilevato che la lex di gara, così come formulata e letteralmente interpretata, prevedesse espressamente che le operazioni di smaltimento del rifiuto dovessero avvenire in discarica D1, ai sensi dell'allegato B parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ciò significando che l'Ente appaltante ha valutato a priori l'impossibilità di smaltire in altra e più favorevole modalità i rifiuti generati.
- né è possibile rinvenire nella lex di gara una clausola cd. aperta che lasci alla libertà dei partecipanti, per il tramite di elementi e/o proposte migliorative dell'offerta, di prevedere autonomamente quali siano le modalità di smaltimento dei rifiuti ossia riciclo, recupero o smaltimento in discarica.
- inoltre, proprio alla luce di quanto previsto all'oggetto di gara, ossia lo smaltimento finale in discarica D1, le proposte effettuate dalla I e II classificata non sembrano potersi ritenere migliorative in quanto, allorquando hanno previsto modalità di smaltimento dei rifiuti diverse, non si sono limitate ad ottimizzare il risultato finale del servizio ma hanno modificato sostanzialmente l'oggetto dell'appalto e quindi la struttura, la funzione e la tipologia di quanto posto a base di gara.

CONSIDERATO CHE

- in sede di valutazione delle offerte, la S.A. - in attuazione dei principi normativi citati che prevedono, ove possibile, forme di recupero e/o riutilizzo e solo in via residuale lo smaltimento dei rifiuti in discarica – sembra aver fornito un'interpretazione che si è, in effetti, discostata dal dato letterale della lex di gara, la quale, come detto, prevedeva espressamente all'art. 11.4 quale requisito di partecipazione “la dichiarazione di

disponibilità di almeno due impianti autorizzati ad accettare i rifiuti di cui ai codici 19.08.05, 19.08.14, 19.02.06 per il quantitativo oggetto di gara”, nonché - all’art 1 del capitolato e all’art 3 del disciplinare - che lo smaltimento finale avvenisse in discarica.

- *pertanto, in virtù di una interpretazione estensiva di quanto previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato, la stazione appaltante sembra aver inteso accettare anche le offerte tecniche delle prime due classificate, nonostante le stesse, nelle rispettive offerte, non avessero garantito almeno due impianti con caratteristiche D1 idonee ad accettare i rifiuti ed a smaltirli in discarica finale (D1);*
- *di contro solo il terzo graduato RTI sembra essersi uniformato al dettato letterale della lex di gara, garantendo la disponibilità di 2 impianti in condizione D1;*
- *stante il contenuto della legge di gara, alla cui puntuale applicazione la stazione appaltante è tenuta in virtù del principio del cd. autovincolo, nonché dei generali principi di par condicio competitorum e imparzialità dell’amministrazione, la stessa deve essere interpretata in maniera certa e stringente;*
- *al riguardo si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, ribadendo che:*
 - *“le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettivo incertezza del loro significato letterale”; per cui “secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale” (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 25/06/2021, n. 4863; Cons. Stato, V, 31 marzo 2021, n. 2710; 26 marzo 2020, n. 2130; 29 novembre 2019, n. 8167; 12 settembre 2017, n. 4307).*

Il canone ermeneutico letterale riveste, dunque, il primato nell’interpretazione delle prescrizioni connotanti la disciplina di gara, le quali vincolano non solo i concorrenti ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, dovendosi garantire, unitamente alle esigenze di certezza, l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. Da ciò scaturisce il corollario secondo cui, solo in presenza di un’equivoca formulazione della lettera di invito o del bando di gara, può ammettersi

un'interpretazione diversa da quella letterale (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220, 18 dicembre 2017, n. 5944 e 31 maggio 2018, n. 3267).

Non risulta, quindi, possibile addivenire in via interpretativa ad una integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione letterale.

In ogni caso, a fronte di una clausola cui si riconnette una portata escludente ed a fronte del carattere non univoco della disposizione in essa racchiusa, l'interprete deve conformare la propria attività interpretativa al criterio del favor participationis, favorendo l'applicazione della disposizione che consenta la massima partecipazione possibile alla procedura (cfr.: T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 03/12/2020, n.12968; Cons. St., sez. V, 14 aprile 2020 n. 2400)...” (TAR Napoli, n. 5971/2021);

- alla luce delle considerazioni che precedono, le offerte attualmente collocate ai primi due posti della graduatoria finale avrebbero dovuto essere escluse, per violazione della lex di gara connessa alla mancata disponibilità, da parte di entrambi, di impianti di smaltimento rifiuti in discarica D1;
- si è provveduto, in data 28.02.2024, a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 finalizzato all'Annullamento in autotutela ai sensi degli articoli 21 octies e 21 nonies della Delibera 338 del 24.10.2023 di aggiudicazione della gara in oggetto, nonché all'esclusione degli operatori economici classificati ai primi due posti della graduatoria finale ed alla nuova aggiudicazione della gara in favore dell'operatore economico RTI Pavind/Angelo De Cesaris;
- in data 5.03.2024, CTL Ecology ha trasmesso istanza di accesso agli atti, con contestuale richiesta di sospensione del termine per presentare osservazioni;
- dopo soli due giorni, la medesima società ha trasmesso, per il tramite dell'Avv. Rocco Parisi, le proprie osservazioni, le quali, però, non sono pervenute all'attenzione del RUP nominato per il procedimento dell'annullamento, a causa di un mero disguido;
- ritenuto, pertanto, che non fossero pervenute – nel termine concesso (e sospeso, per 10 giorni, come richiesto dall'operatore) – osservazioni di sorta, è stata adottata la Determina Direttoriale n. 121 del 26.04.2024, di annullamento della aggiudicazione in favore dell'operatore CTL Ecology;

- successivamente all'adozione della citata Determina, ci si è, però avveduti che, contrariamente a quanto ivi sostenuto, l'operatore CTL Ecology aveva, in realtà, fatto pervenire le proprie osservazioni;
- per cui, preso atto della mancata percezione di una circostanza senza dubbio rilevante, si è provveduto, con Determina Direttoriale n. 125 del 30.04.2024 ad annullare la precedente Determina Direttoriale n. 121 del 26.04.2024;

VISTE ED ESAMINATE le osservazioni fatte pervenire dall'operatore CTL Ecology per il tramite dell'Avv. Rocco Parisi;

RITENUTO CHE le stesse non siano meritevoli di condivisione;

RILEVATO, IN PARTICOLARE, CHE:

a) *l'impresa ha osservato che l'art 11.4 del Disciplinare di gara non abbia previsto "... affatto l'obbligo di dichiarare la disponibilità di impianti di smaltimento rifiuti in discarica D1" tra i requisiti tecnico-organizzativi (pg. 2 e 4)*

Al riguardo l'art 11.4 del disciplinare deve essere inderogabilmente interpretato alla luce dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1363 c.c. il quale prevede che "Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto".

*Pertanto, il citato articolo deve essere letto ed interpretato secondo quanto previsto dall'art. 1 del capitolato, dell'art. 3 del disciplinare, nonché dell'art. 20 del disciplinare i quali, nel definire l'oggetto dell'appalto, vi ricomprendo il servizio di ritiro, trasporto e **smaltimento finale in discarica** dei fanghi.*

Quanto al requisito richiesto dall'art 11.4 del disciplinare, così come interpretato, la CTL Ecology per le tipologie di rifiuti EER 19.08.14 E 19.02.06 ha dichiarato la disponibilità di un unico impianto (Navarra spa) non riconducibile a discarica. Ciò comportando che il mancato rispetto di tale requisito di gara comporti l'esclusione dell'operatore ai sensi dell'art 20.3 del disciplinare.

Ed infatti "come di recente questo Consiglio di Stato ha ribadito (v. sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090), infatti, nell'interpretazione dei bandi di gara assume carattere preminente la regola collegata all'interpretazione letterale – con l'esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare (così Cons. St., sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307) – ma parimenti è altrettanto consolidato orientamento che, in caso di omissioni o di ambiguità delle singole clausole non superabili con il criterio letterale, sia necessario fare ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui rilevano quelli

dettati dall'art. 1363 c.c. (c.d. interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre (v. *ex plurimis*, Cons. St., sez. VI, 24 settembre 2019, n. 6378);

b) *l'impresa ha altresì osservato che nel rapporto di prova n. 3553/23 del 24/05/202 viene espressamente riportato che i) il rifiuto con codice EER 190805 può essere avviato a recupero ai sensi del punto 16.1.2. del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e smi; II) il campione, in quanto conforme ai valori previsti della tab 5.1 sulla concentrazione dei fanghi, poteva essere conferito in impianti di trattamento; III) il rifiuto poteva esser conferito in impianti di compostaggio (pg.2)*

c) *Come indicato anche dall'operatore il rapporto di prova 3553/23 del 24/05/2023 riporta nel giudizio la mera possibilità di recuperare il rifiuto. Ciononostante, questo Consorzio, per la gara di appalto in questione, ha esplicitamente richiesto all'art. 1 del capitolato e all'art. 3 del disciplinare che lo smaltimento avvenisse in discarica autorizzata. Pertanto, la scelta di tale metodo di smaltimento rifiuto, così come la possibilità di poter valutare di ricorrere successivamente a forme di recupero diverse ai sensi dell'art. 12bis del Capitolato Speciale di Appalto risulta espressione della discrezionalità della stazione appaltante rispondendo a chiare esigenze tecniche non sindacabili dagli operatori;*

d) *l'impresa ha ancora osservato che in relazione al parametro "Eluato" indicato nel rapporto di prova 3553/23 emerge che "il rifiuto EER 19.08.05 non può essere destinato allo smaltimento finale in discarica" in quanto il valore riscontrato risulta non conforme al parametro DOC- Carbonio Organico Disciolto superando il limite di cui alla Tab 5 all. 4 D.lgs 121/2020. Inoltre, dato che le quantità maggiori di smaltimento riguardano tale rifiuto da ciò ne deriverebbe il carattere principale del servizio di trattamento, rispetto al conferimento in discarica, relativamente all'intero appalto (pg.2-3).*

e) *Proprio la citata tabella 5 D.lgs 121/2020 prevede una deroga sul valore del DOC specificando chiaramente che per determinate tipologie di codici EER (tra cui anche il 19.08.05 e 19.08.14) il citato limite non si applica, ciò comportando che il rifiuto 19.08.05 nonostante i valori soprasoglia possa essere conferito in discarica. Pertanto, anche l'asserito carattere di servizio principale del rifiuto 19.08.05 non esclude il suo conferimento in discarica;*

f) *l'operatore ha inoltre osservato che nel rapporto di prova n. 8296/22 del 7/12/2022 rev. 2 è previsto che il rifiuto con codice EER 19.02.06 "può essere avviato a trattamento presso un idoneo impianto autorizzato" nonché che dall'analisi del parametro "Eluato" emerge come tale rifiuto non possa essere smaltito in discarica (pg. 3).*

Dall'analisi della lex di gara e nello specifico dell'art.12 del Capitolato Speciale d'appalto risulta evidente come l'Ente ha ritenuto di richiedere, per la partecipazione alla gara, la dichiarazione di disponibilità per l'accettazione ad operazioni di smaltimento in discarica di tutte le tipologie di rifiuti, compresa la tipologia EER 19.02.06 sempreché, le caratteristiche chimico-fisiche lo consentiranno. in tal caso il Consorzio riconoscerà il maggior costo per conferire il rifiuto non conforme a discariche finali aventi delle deroghe sui parametri difformi;

g) l'operatore ha infine osservato che il rapporto di prova n. 6170/023 relativamente al rifiuto EER 19.08.14 prevede che lo stesso possa essere smaltito anche in discarica ciò non escludendo la possibilità di conferimento dello stesso in impianti di trattamento e recupero.

La circostanza che il rifiuto possa anche essere trattato e recuperato non vale a neutralizzare la scelta effettuata dall'Ente in sede di redazione della lex di gara laddove ha previsto la necessità che tutti i rifiuti vengano conferiti e smaltiti in discarica finale. Dunque, tale conferimento in discarica non sarebbe realizzabile dalla CTL Ecology in quanto la stessa in sede di offerta ha fornito dichiarazione di disponibilità di un solo impianto non qualificabile come discarica.

RITENUTO, PERTANTO, CHE

- anche alla luce delle considerazioni che precedono, le offerte collocate ai primi due posti della graduatoria finale avrebbero dovuto essere escluse, per violazione della lex di gara connessa alla mancata disponibilità, da parte di entrambi, di impianti di smaltimento rifiuti in discarica D1;
- appare, pertanto, opportuno procedere all'annullamento in autotutela della disposta aggiudicazione, nonché all'esclusione degli operatori collocati ai primi due posti della graduatoria finale ed alla nuova aggiudicazione della gara in favore dell'operatore economico RTI Pavind/Angelo De Cesaris;

TENUTO CONTO CHE

- il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va riconosciuto anche dopo l'aggiudicazione della gara;
- la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto da tempo che la nonna sull'annullamento d'ufficio consente l'intervento autoritativo dell'amministrazione anche dopo la stipulazione del contratto, onde rimuovere il provvedimento di

aggiudicazione che risulti affetto da vizi (cfr. già Cons. Stato, Ad. Plen., del 20 giugno 2014, n. 14 - Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2022 n. 590);

RIBADITO CHE

- appaiono sussistere, nel caso di specie, prevalenti ragioni di interesse pubblico che giustificano l'esercizio dei poteri di autotutela regolati dall'art. 21 della legge 241/90, in quanto occorre ripristinare la legittimità degli atti adottati;

PRECISATO CHE

- un consolidato orientamento giurisprudenziale conferma che l'Amministrazione, quando intenda procedere al riesame in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con il quale sia stato concluso il procedimento di affidamento di contratti pubblici, deve adempiere alla prescrizione imposta dall'art. 7 della legge n. 241/1990 (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2007 n. 5925; T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008 n. 1721);

VISTI

- gli articoli 21 octies e 21 nonies;
- il D.Lgs 36/2023;

VISTI i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

VISTI gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di annullamento in autotutela ai sensi degli art. 21-octies e 21 nonies della L. 241/90 della Determina Direttoriale n. 338 del 24.10.2023 di aggiudicazione del “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino Chieti (CH). CIG: A0072E1DE2”
3. di annullare la Determina Direttoriale n. 338 del 24.10.2023 di aggiudicazione del “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino Chieti (CH). CIG: A0072E1DE2” in favore della ditta CTL ECOLOGY SRL per le motivazioni espresse in premessa;
4. di procedere all'aggiudicazione del “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale di fanghi disidratati palabili provenienti dall'impianto di depurazione di San Martino in Chieti (CH)” al RTI cost.endo PAVIND SRL (Impresa Mandataria) – S.S. 17 Km 94,75,

s.n. – 67039 Sulmona (AQ), ANGELO DE CESARIS SRL (Impresa Mandante) – Via Valle Anzuca 10 – 66023 Francavilla al Mare (CH) per l'importo complessivo pari a € 545.400,00 oltre IVA;

5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito all'art. 17 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
6. di dare incarico al R.U.P. per ogni adempimento conseguente alla predetta aggiudicazione;
7. di nominare Direttore del servizio di che trattasi nella persona del P.A. Paolo Di Marzio, Capo Settore 6° Ambiente;
8. di adeguare l'impegno di spesa n. 924/2023 al Cap. 45 denominato "Gestione spese da gestioni speciali" dell'importo di € 668.000,00 oltre oneri di sicurezza e IVA, assunto con Determina Direttoriale n. 287 del 29.08.2023, all'importo di aggiudicazione pari ad € 545.400,00 oltre IVA;
9. di autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento dell'importo su riportato dopo l'effettuazione del servizio a presentazione dei documenti di pagamento, visitati dagli uffici competenti;
10. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

Maria Giovanna Baldacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993